

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1963

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 4211)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, e 26 luglio 1989, n. 260.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1989, N. 326

All'articolo 2:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificate dal presente decreto, si applicano anche alle camere di commercio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie relative a concorsi già svolti, se ancora valide, secondo la vigente normativa».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «spettano» è sostituita dalla seguente: «spetta»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui al medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati negli esercizi finanziari 1990 e 1991.

4-ter. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

4-quater. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

4-quinquies. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica al Ministro

per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento stipendiale per classi e aumenti periodici maturato nella posizione di provenienza in misura corrispondente al tempo di permanenza minimo richiesto nella stessa per il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiori. Nei casi in cui l'accesso alla qualifica superiore è consentito solo a ruolo chiuso tale incremento va commisurato rispetto al tempo di effettiva permanenza»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento per la funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2 i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia».

Decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Articolo 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificate dal presente decreto, si applicano anche alle camere di commercio.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie relative a concorsi già svolti, se ancora valide, secondo la vigente normativa.

Articolo 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui al medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati negli esercizi finanziari 1990 e 1991.

4-*ter*. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

4-*quater*. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

4-*quinqies*. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica al Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Articolo 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

Articolo 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento stipendiale per classi e aumenti periodici maturato nella posizione di provenienza in misura corrispondente al tempo di permanenza minimo richiesto nella stessa per il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiori. Nei casi in cui l'accesso alla qualifica superiore è consentito solo a ruolo chiuso tale incremento va commisurato rispetto al tempo di effettiva permanenza.

2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. *Identico.*

Articolo 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5-bis.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento per la funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza nonchè da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2 i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI - GASPARI - CARLI - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)